

Art. 15
Prove scritte

- 4 La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo. Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.